

# COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano



## Giunta Comunale Numero 64 del 04/09/2018

Oggetto: **CONCESSIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MORIMONDO DA 01.10.2018 A 30.09.2024 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI**

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

L'anno DUEMILADICIOTTO addì QUATTRO del mese di SETTEMBRE  
alle ore 15:00 nella Sala delle adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, furono convocati a seduta i componenti la GIUNTA COMUNALE.

All'appello risultano:

PRESENTI

MARELLI MARCO NATALE	SINDACO	SI
SPELTA MAURIZIO	VICE SINDACO	SI
BANDECCHI DONATOPAULO	ASSESSORE	SI

Assiste il Segretario Comunale Sig. dott. GIOVANNI SAGARIA.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor MARELLI MARCO NATALE, SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

## **DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE N. 64 DEL 04/09/2018**

**Oggetto: CONCESSIONE DEI LOCALI E DEGLI IMPIANTI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI MORIMONDO DA 01.10.2018 A 30.09.2024 – ULTERIORI PROVVEDIMENTI**

Premesso che , con deliberazione n. 58 in data 03/07/2018, la Giunta Comunale :

- 1) aveva preso atto del verbale della commissione Giudicatrice del 03 luglio 2018 con il quale venne provvisoriamente affidato al sig. Umberto Calabrese la concessione dei locali e degli impianti del Centro Sportivo Comunale di Morimondo , posto in via Passerini 1, per il periodo dal 01.10.2018 al 30.09.2024;
- 2) a motivo del parziale stato di degrado in cui attualmente si trovano gli impianti e i locali del centro Sportivo Comunale, deliberò di procedere ad una verifica degli stessi, individuando le parti ammalorate , quelli che necessitano interventi di manutenzione straordinaria ovvero di integrale sostituzione;
- 3) aveva demandato ai competenti uffici comunali l'effettuazione di sopralluogo al fine di verificare il reale stato di conservazione dei locali e degli impianti annessi al centro Sportivo Comunale;
- 4) si era riservata l'adozione di un ulteriore atto deliberativo al fine di concordare con il concessionario gli interventi urgenti da effettuare al fine di consentire una rapida apertura del Centro Sportivo;

Considerato che in data 17 e 18 luglio u.s. da parte dell'Ufficio Tecnico è stato effettuato un sopralluogo “ *ad hoc*” mediante il quale :

- si è constatato lo stato di conservazione dei locali e degli impianti annessi
- sono stati individuati i lavori più urgenti e necessari ai fini della riapertura del Centro sportivo comunale

Preso atto della nota pervenuta al protocollo comunale in data 09.08.2018 prot. n. 3471 denominata “ Lavori necessari per la riapertura del centro sportivo di Morimondo” con la quale il Concessionario ha proposto di accollarsi interamente l'onere economico di spesa relativo all'esecuzione di lavori necessari ed urgenti per la riapertura del Centro Sportivo, per un importo complessivo di € 34.180,00 chiedendo un parziale scomputo delle somme dovute a titolo di canone di concessione dovuto a favore del Comune;

Ritenuto che la proposta del Concessionario debba essere accolta favorevolmente e di concedere l'esonero dal pagamento per i primi diciotto mesi di conduzione e quindi la prima rata dovrà essere versata a partire dal mese di aprile 2020;

Visto l'elenco dei lavori urgenti da eseguire a cura del Concessionario, composto da numero otto fogli, denominata " Lavori necessari per la riapertura del centro sportivo di Morimondo"

Visto lo schema di "Concessione del centro sportivo comunale di Morimondo" predisposto dagli uffici comunali , composto da numero ventisette articoli

Preso cognizione del parere di regolarità tecnica espresso dai Responsabili del Settore ai sensi dell'art. 49 c.1 del T.U.E.L.;

Con voti unanimi espressi a norma di Legge

### **DELIBERA**

1) di prendere atto della proposta presentata dal Concessionario denominata " Lavori necessari per la riapertura del centro Sportivo di Morimondo" pervenuta in data 09.08.2018, composta da numero otto fogli ed allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

2) di approvare lo schema di "Concessione del centro sportivo comunale di Morimondo" composto da numero ventisette articoli ed allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

3) di autorizzare il Concessionario all'esecuzione dei lavori così come elencati e meglio descritti in premessa;

4) ad esonerare il Concessionario dal pagamento del canone di concessione per mesi diciotto dal mese di ottobre 2018 fino al mese di marzo 2020 incluso;

5) di dare mandato all'ufficio tecnico comunale di verificare che il Concessionario provveda alla corretta esecuzione dei "lavori necessari per la riapertura del centro sportivo di Morimondo", meglio descritti in premessa;

6) di dare mandato altresì all'ufficio tecnico comunale di provvedere al collaudo al termine dell'esecuzione dei lavori, verificando che siano stati eseguiti a norma di legge e a regola d'arte;

Quindi, stante l'urgenza di dare attuazione al presente atto, con separata votazione unanime;

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.lgs 267/2000.

#### **PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

Ai sensi dell'art. 49, comma 1 del d.lgs. N. 267/2000 si esprime parere favorevole sulla proposta di deliberazione in oggetto.

Morimondo

Il Responsabile dell'Area dei Servizi amministrativi/Patrimonio  
Rejna Giorgio



**COMUNE DI MORIMONDO**  
Città Metropolitana di Milano

**CONCESSIONE DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE di MORIMONDO**

**Repertorio n.**

**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciotto , il giorno ..... del mese di settembre alle ore 15,00 in Morimondo e nella Residenza Municipale;

dinanzi a me dott. GIOVANNI SAGARIA, Segretario Comunale "pro *tempore*" del Comune di Morimondo, autorizzato a rogare nell'interesse del Comune gli atti in forma pubblica amministrativa, senza l'assistenza dei testimoni per avervi i comparenti che hanno i requisiti di Legge, espressamente rinunciato d'accordo tra loro e con il mio consenso, sono comparsi:

\* Rejna Giorgio, nato a Milano il 01.03.1957, quale Responsabile dell'area dei servizi amministrativi del Comune di Morimondo, munito degli occorrenti poteri per quanto infra, in forza del Decreto del Sindaco n. xxx del xxxx il quale dichiara di agire esclusivamente in nome per conto e nell'interesse el Comune di Morimondo, con sede in Morimondo, Piazza Municipio n. 1, C.F. 82003090154 - P.IVA 07180060159, che nel contesto del presente atto sarà chiamato per brevità anche "**Comune**";

\* BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA con sede in Abbiategrasso via Oberdan 22 codice fiscale 93044760150 Partita IVA 10459510961 legalmente rappresentata dal sig. Calabrese Umberto, nato a Milano il 24/03/1973, codice fiscale CLB MRT 73C24 F205 K, il quale dichiara di intervenire nel presente atto in qualità di Presidente, che nel contesto del presente atto sarà chiamato per brevità anche "**Concessionario**";

Detti comparenti della cui identità sono personalmente certo, mi chiedono di ricevere questo atto.

Premesso che con deliberazione della Giunta Comunale n.64 del 04.09.2018 il Comune di Morimondo ha concesso in locazione i locali e gli impianti del Centro Sportivo Comunale, con relativi accessori, ubicati in Morimondo, Via Passerini 1, censito al foglio 7 mappale 298 del N.C.E.U., a "BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Abbiategrasso via Oberdan 22 codice fiscale 93044760150 Partita IVA 10459510961 Le parti sopra citate, volendo disciplinare la concessione del Centro Sportivo Comunale di Morimondo ed impianti annessi

**CONVENGONO e STIPULANO**

di comune accordo il seguente contratto.

### **ART.1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

1. In esecuzione alla deliberazione di Giunta Comunale n.64 del 04/09/2018 il Comune di Morimondo concede in uso i locali e gli impianti del Centro Sportivo Comunale, con relativi accessori, ubicato in Morimondo, Via Passerini 1, censito al foglio 7 mappale 298 del N.C.E.U., a "BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA" con sede in Abbiategrasso via Oberdan 22 codice fiscale 93044760150 Partita IVA 10459510961 , meglio descritta in premessa che, a nome del suo legale rappresentante, accetta.

2. Il Concessionario dichiara di aver esaminato l' area e tutte le attrezzature annesse e accetta di prenderle in consegna nello stato di fatto in cui si trovano, come visti e piaciuti al Concessionario.

3. Il Concessionario prende atto che tutti gli impianti annessi al Centro sportivo: impianto elettrico, impianto idrico, impianto di riscaldamento ( compresa la caldaia) e fognatura sono consegnati in normale stato di manutenzione e provvisti delle necessarie autorizzazione di Legge.

### **ART.2 DURATA DELLA CONCESSIONE**

Il contratto ha la durata di anni sei, decorrenti dall' 01.10.2018 e fino al 30 settembre 2024, eventualmente prorogabili per altri sei con espresso e formale atto.

### **ART.3 DESCRIZIONE E CONSISTENZA IMPIANTI**

1. L'impianto oggetto di concessione è il Centro Sportivo Comunale, in via Passerini, consistente in:

- bocciodromo e palestra con relativi servizi;
- locale bar
- palazzina servizi con spogliatoi, servizi igienici, docce, locale caldaia, ripostiglio;
- spazio attrezzato a parco pubblico con giochi per bambini;
- campo da tennis con fondo sintetico dotato di illuminazione;
- piastra polivalente in cemento;
- campo da calcetto in erba sintetica, dotato di illuminazione;
- campo di calcetto in erba sintetica;
- pertinenze a verde delle strutture sopra descritte;

2. Il deposito in legno esistente nel centro sportivo, rimane invece nella disponibilità del Comune, con possibilità di accedervi in qualsiasi momento.

3. La ricognizione, l'esatta ed attuale consistenza degli impianti e del loro stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, risultano da apposito verbale da redigere in

contraddittorio tra le parti nel momento in cui il concessionario prende materialmente possesso degli impianti stessi. Analogo verbale viene redatto al termine del rapporto.

#### **ART. 4 MODALITÀ DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. La concessione viene effettuata al fine di consentire l'esercizio della propria attività sportiva, culturale e ricreativa, in collaborazione con le finalità sociali e sportive del Comune.

2. Il concessionario dovrà curare l'uso pubblico dell'impianto secondo le norme previste dal presente contratto. In particolare, dovrà consentire gratuitamente l'accesso e l'uso del parco pubblico attrezzato all'interno del Centro Sportivo.

3. Il concessionario, nel caso di utilizzazione degli impianti da parte di terzi, si obbliga ad applicare tariffe non eccedenti quelle stabilite annualmente dall'Amministrazione Comunale con deliberazione di Giunta. Dette tariffe comunali dovranno essere esposte a cura del concessionario in luogo aperto al pubblico.

4. Il concessionario organizza i propri programmi di promozione dello sport e delle attività ricreative in accordo con l'Amministrazione Comunale e in collaborazione con le Associazioni, gli Enti e le Società sportive dilettantistiche aventi sede nel Comune di Morimondo, in modo tale da favorire la massima partecipazione all'utilizzo delle strutture comunali, in sintonia con le finalità specifiche del presente atto di concessione.

5. Il mancato rispetto reiterato ed ingiustificato di questa disposizione può costituire comportamento rilevante per la decadenza dalla presente concessione, qualora, a seguito di formale diffida, l'inadempimento si protragga per un periodo di tempo tale da pregiudicare lo svolgimento delle attività.

6. All'interno dei locali è espressamente vietata l'installazione di video giochi ed altre apparecchiature elettroniche similari che possano indurre ludopatia.

#### **ART. 5 - SUBLOCAZIONE.**

I locali e gli impianti oggetto del presente contratto non potranno essere ceduti in uso a terzi senza il preventivo consenso scritto del Comune.

#### **ART. 6 OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO**

1. La gestione degli impianti comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

a) lavori di ordinaria manutenzione ;

b) apertura, chiusura, conduzione degli impianti, pulizia e disinfezione dei locali. I prodotti e il materiale di pulizia saranno in ogni caso a totali cure e spese del concessionario. Le strutture, gli edifici, le aree esterne e tutte le attrezzature concesse di proprietà comunale, dovranno essere tenute costantemente in decoroso stato mediante tempestiva ed adeguata manutenzione, che sarà totalmente a carico del Concessionario.

In caso di inosservanza, il Concessionario sarà diffidato a provvedervi entro un termine congruo, trascorso il quale inutilmente, provvederà, il Comune a spese del Concessionario stesso.

c) custodia degli impianti, delle attrezzature, materiali in esso esistenti o collocati

d) richiesta ed ottenimento da parte del Concessionario delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente per il regolare funzionamento delle strutture.

2. Il concessionario inoltre:

- a) è tenuto a far rispettare un comportamento corretto nell'uso delle attrezzature, segnalando all'Amministrazione Comunale, entro 24 ore, comportamenti scorretti e/o danni a cose e a persone arrecati all'interno del Centro Sportivo.
- b) deve allontanare dalle strutture i provocatori di alterchi, risse o disordini di qualsiasi natura
- c) prende atto dell'esistenza della servitù di passaggio per accedere all'edificio della scuola elementare e alla casetta-magazzino in legno.
- d) è tenuto a comunicare al Comune, l'eventuale chiusura temporanea del Centro Sportivo e/o degli impianti, ivi compresa la chiusura per ferie.

### **ART. 7 ONERI ECONOMICI A CARICO DEL CONCESSIONARIO**

1. Sono a carico esclusivo del Concessionario tutte le spese relative alle utenze :riscaldamento, condizionamento aria, energia elettrica, acqua potabile,telefono nonché tutte le spese di manutenzione e di riparazione ordinaria, ovvero tutte le opere necessarie o prevedibili per conservare nell'ordinaria efficienza i beni oggetto del presente contratto.
2. Per il pagamento delle bollette di fornitura delle utenze provvede obbligatoriamente a volturare proprie spese le utenze degli impianti.
3. Si convengono a carico del Concessionario tutte le imposte relative all' attività commerciale: IRPEF, IVA, licenze comunali ed eventuali tasse presenti e future inerenti l' attività,

### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ.**

1. Il Concessionario si assume ogni responsabilità per la scrupolosa osservanza delle norme vigenti e future in materia civile, penale, fiscale, tributaria, commerciale, igienico – sanitarie, prevenzione degli incendi; prevenzione degli infortuni e sicurezza dei luoghi di lavoro, per quanto concerne le attività svolte negli immobili concessi con il presente contratto.
2. E' fatto obbligo al concessionario munirsi di tutte le autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività commerciali e sportive e ottemperare a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

### **ART.9 DIVIETO DI MUTAZIONE DI DESTINAZIONE D'USO**

1. La concessione non è cedibile a terzi.
2. E' fatto espressamente divieto al Concessionario di mutare la destinazione dell' uso dell' area e delle strutture , salvo il caso in cui il Concessionario aggiungesse alle destinazioni d' uso esistenti, le attività ricreative proposte incluse nel progetto presentato in sede di gara.
3. L' inosservanza di quest'ultimo patto determina la risoluzione della concessione per fatto e colpa del Concessionario ai sensi dell' art. 1456 del Codice Civile, senza obbligo per il comune di risarcimenti o conguagli di sorta.

4. L' inadempienza da parte del concessionario di uno dei patti contenuti in questa Concessione produrrà “ *ipso jure*” la sua risoluzione ai sensi e per gli effetti dell' art. 1456 del Codice Civile.

#### **ART. 10 LAVORI E MODIFICHE AGLI IMPIANTI**

1. Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni ai locali e agli impianti oggetto della presente concessione, senza specifica autorizzazione formale del Comune.
2. In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi nella situazione originaria.
3. Il Comune si riserva tuttavia, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla decadenza della concessione.

#### **ART.11 DANNI A PERSONE O COSE**

1. Il Comune non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti ed alle attrezzature del concessionario, che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico dell'amministrazione.
2. Il Concessionario è direttamente responsabile dei danni derivanti da cause a lui imputabili di qualunque natura che risultino arrecati dal proprio personale a persone o a cose, tanto del Comune che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione.
3. A tal fine il Concessionario deve essere in possesso di un'adeguata polizza assicurativa per i danni comunque derivanti al Comune causati dal proprio personale, con massimali adeguati al valore dei beni mobili ed immobili, e per la responsabilità civile verso terzi per la copertura di danni a persone e cose, con massimali adeguati,
4. Il Concessionario in ogni caso dovrà provvedere, senza indugio e a proprie spese, alla riparazione e/o sostituzione delle parti o degli oggetti danneggiati,

#### **ART.12 GARANZIE ASSICURATIVE**

1. Il Conducente esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone, alle cose, anche ad opera di terzi, che potessero in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.
2. E' fatto obbligo al conducente stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi con compagnia di primaria importanza.
3. Copia della polizza stipulata dovrà essere depositata all' Amministrazione Comunale entro trenta giorni da oggi.
4. Il conducente si obbliga a stipulare, con una primaria compagnia di assicurazione, un' adeguata polizza assicurativa contro il rischio di incendio, di danneggiamento e/o di perimetro totale o parziale dei beni che costituiscono oggetto del presente contratto.
5. Il conducente inoltre si obbliga a provvedere alla copertura assicurativa dei rischi di responsabilità civile per eventuali danni causati per colpa sua, anche se lieve e/o dipendente da fatto di terzi, in occasione dello svolgimento delle attività alberghiere e di ristorazione.

### **ART. 13 GARANZIE PER DANNI E CANONI**

1. A garanzia per eventuali danni che l'immobile dovesse presentare al momento del rilascio, è fatto obbligo al Conduttore stipulare idonee polizze assicurative con compagnia di primaria importanza ed equivalenti e/o fidejussione bancaria a favore del Comune a titolo di garanzia per l'obbligo di pagamento dei canoni di locazione concordati, con la quale l'istituto contraente e/o erogante garantirà ed eseguirà, dietro semplice richiesta del Comune, i pagamenti dei canoni rimasti insoluti nei termini e per gli importi previsti nel presente atto.
2. La polizza e/o fidejussione relativa ai canoni dovrà essere stipulata a garanzia degli stessi per la durata di un anno.
3. La polizza e/o la fidejussione dovrà essere presentata al Comune entro trenta giorni da oggi.
4. In caso di mancata riconsegna in buono stato dell'immobile, il Comune sarà legittimato a richiedere al conduttore e/o all'istituto erogante la suddetta somma, fatto salvo l'eventuale ulteriore risarcimento dei danni

### **ART.14 PENALITÀ'**

1. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo non giustificato imputabile al concessionario, non venga espletato anche per un solo giorno il servizio al centro Sportivo, il Comune potrà applicare al Concessionario una penale giornaliera pari a €100,00 in caso di mancato espletamento del servizio e pari a €50,00 in caso di espletamento del servizio non conforme.
2. L'ingiustificata chiusura degli impianti e del Centro sportivo comunale per un periodo superiore a giorni quindici continuativi, comporta *'ipso facto'* la risoluzione del presente Contratto,

### **ART.15 OBBLIGHI DEL COMUNE.**

1. Il Comune può prescrivere l'attuazione dei lavori di manutenzione di competenza del Concessionario ritenuti necessari ad un corretto utilizzo degli impianti. A tale fine il Comune diffida il concessionario ad eseguire i lavori entro un congruo termine. In caso di inadempienza reiterata il Comune disporrà la decadenza dalla concessione.
- 2, Il concessionario, qualora vi sia la necessità di eseguire lavori di manutenzione straordinaria e ordinaria, che rivestano carattere di urgenza e la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo degli impianti, richiede al Comune specificando i lavori necessari, l'urgenza degli stessi in relazione alle attività che si svolgono negli impianti ed allegando apposita perizia redatta sulla base dei prezzi desunti dai bollettini ufficiali.
- 3, Qualora il Comune non sia in grado di provvedere alla esecuzione dei lavori, di cui al capoverso precedente, con la necessaria tempestività, può autorizzare il concessionario a provvedere direttamente. Alla liquidazione e al rimborso delle spese sostenute dal concessionario si procederà dietro presentazione di apposito rendiconto accompagnato da idonea documentazione contabile.

### **ART. 16 CAUZIONE**

Il concessionario versa alla data di stipula del presente contratto la cauzione assicurativa di € 12.500,00 ( dodicimilacinquecento /00) a garanzia del contratto medesimo è considerata deposito infruttifero e resta vincolato per l'intera durata del contratto ed, in

caso di incameramento parziale o totale, l'ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto ed attivazione della procedura di danno, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune.

#### **ART. 17 CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE**

1. Il concessionario è tenuto al pagamento a favore del Comune quale corrispettivo, di un canone annuo di complessivi € 12.500,00 ( dodicimilacinquecento/00).
2. Le parti convengono che il canone di concessione sarà aggiornato annualmente per effetto delle variazioni accertate dall' ISTAT in misura intera.
3. Il versamento sarà effettuato presso la Tesoreria Comunale in quattro rate trimestrali anticipate con scadenza 01 gennaio, 01 aprile, 01 luglio e 01 ottobre di ciascun anno, a partire dal mese di aprile 2020.
4. Le parti concordano che, in esecuzione alla deliberazione della Giunta Comunale n. 64 del 04/09/2018, considerata la proposta migliorativa presentata dal concessionario il 09.08.2018 prot. 3471, con la quale il Concessionario si impegna ad eseguire a sua cura e spese i lavori presso il Centro Sportivo per un importo pari a € 34.180,00, il Concessionario verserà il canone di locazione dopo i primi diciotto mesi di conduzione del Centro Sportivo.
5. Qualora, nel corso del contratto, il Comune esegua opere di manutenzione straordinaria di rilevante entità, il canone pattuito verrà integrato con un aumento pari al cinque per cento del capitale impiegato nei lavori effettuati. L'aumento decorrerà dalla data di ultimazione delle opere.

#### **ART.18 PROGRAMMAZIONE, ATTIVITÀ' ED UTILIZZO DEL CENTRO SPORTIVO**

1. Il concessionario si impegna a concedere in uso gratuito gli spazi e gli impianti del Centro Sportivo Comunale in occasione di iniziative patrocinate dal Comune, dalla Associazione "Pro Loco" e dalla Parrocchia di Morimondo, previo accordo
2. Il concessionario si impegna altresì a concedere in uso gratuito gli spazi e gli impianti del Centro Sportivo Comunale per lo svolgimento delle attività didattiche degli alunni della scuola di Morimondo.
3. Il Comune potrà , previo accordo con il concessionario, chiedere l'utilizzo o la concessione gratuita del Centro Sportivo Comunale per manifestazioni sportive, culturali e ricreative, nei limiti di cinque giornate all'anno.
4. Le richieste di cui ai precedenti commi dovranno essere fatte al concessionario con un preavviso di almeno dieci giorni, fatti salvi comunque gli impegni derivanti dall'attività ufficiale (Campionati o Gare),
5. Qualora si renda necessario l'utilizzo del Centro Sportivo oltre i limiti indicati al secondo comma, l'Amministrazione Comunale, ovvero gli Enti e le Associazioni autorizzate, dovranno versare al concessionario un importo pari al 50% delle tariffe stabilite per l'uso di un campo da gioco o palestra stabilite con il presente contratto.

#### **ART.19 SERVIZIO BAR E PUBBLICITÀ'**

1. Il concessionario avrà diritto ad esercitare:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno delle strutture, con l'obbligo di ottemperare al pagamento della relativa imposta comunale di pubblicità;
- b) il servizio bar esistente all'interno del Centro Sportivo, ferma la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa in tema di esercizi pubblici in capo al soggetto preposto alla gestione.

2. Il concessionario è consapevole che l'autorizzazione comunale di pubblico esercizio è intestata al Comune di Morimondo e che gestirà il bar in qualità di preposto.

#### **ART.20 TARIFFE DI UTILIZZO DEGLI IMPIANTI**

1. Le tariffe di utilizzo delle strutture oggetto della presente concessione sono determinate, per ciascun anno, con deliberazione di Giunta Comunale entro il termine di approvazione del bilancio preventivo comunale.

2, Qualora non venga assunta la predetta deliberazione, si intendono prorogate le tariffe vigenti.

#### **ART.21 INAGIBILITA' DEGLI IMPIANTI CONSEGUENTE A LAVORI**

1. In qualunque momento il Comune , con preavviso di giorni sessanta, con tempi e modalità da concordare, potrà apportare agli impianti tutte le modifiche, ampliamenti e migliorie che riterrà opportune e necessarie.

2. Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, gli impianti dovessero essere resi o rimanere inagibili in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso a nessun titolo e per alcun motivo, potrà essere richiesti dal concessionario al Comune.

#### **ART.22 REVOCA, RECESSO E DECADENZA DELLA CONCESSIONE**

1. In caso di inadempimento a quanto disposto dal presente capitolato, il Comune potrà dichiarare, previa diffida, la decadenza del concessionario con effetto immediato, salvo comunque il diritto al risarcimento danni a favore del Comune.

2. Qualora il concessionario intenda recedere dal contratto prima della scadenza, deve darne preavviso scritto di almeno sei mesi.

3. Il Comune si riserva, decorsi due anni dalla stipula, di recedere unilateralmente dal contratto, a seguito di verifica sul funzionamento del centro sportivo.

#### **ART.23 INFORMATIVA SULLA RISERVATEZZA**

Ai sensi del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento (UE) 2016/679, si informa che i dati personali raccolti saranno utilizzati esclusivamente nell'ambito della procedura per la concessione dei locali e degli impianti del Centro Sportivo e per la stipula del conseguente contratto.

#### **ART. 24 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

1, Tutte le contestazioni che potessero insorgere durante il periodo di vigenza della presente concessione o successivamente in ordine alla stessa, qualora le parti non riuscissero a raggiungere una composizione bonaria, saranno devolute ad un Collegio

Arbitrale costituito da tre componenti, di cui uno nominato dal Comune, uno dal concessionario, il terzo di comune accordo fra le parti,  
2, In mancanza di accordo, il foro competente per eventuali contestazioni è quello di Pavia.

#### **ART. 25 LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO**

Per quanto non previsto espressamente dalla presente Concessione, si fa riferimento alle norme contenute nel Codice Civile, nelle leggi speciali vigenti in materia nonché agli usi e consuetudini in materia di Concessioni e locazione.

#### **ART.26 SPESE CONTRATTUALI**

La spese di stipula e di registrazione della presente Concessione presenti e future sono interamente a carico del Concessionario.

#### **ART.27 APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DELL'ART. 1341, 2° COMMA, CODICE CIVILE**

1. Il concessionario, ai sensi dell'articolo 1341, secondo comma del Codice Civile, dichiara di approvare specificatamente le disposizioni di cui agli articoli 4 ( modalità utilizzo impianti), 6 ( obblighi del concessionario), 10 ( lavori e modifiche agli impianti), 12 ( garanzie assicurative) 14 ( penalità) , 16 ( cauzione) ,17 ( corrispettivo), 18 (programmazione attività) , 22 ( revoca), 24 ( clausola compromissoria)

Ed espressamente richiestomi dalle parti, come sopra rappresentate

Io sottoscritto dottor Giovanni Sagaria, Segretario Comunale del Comune di Morimondo, ai sensi dell'art. 97 comma 4 lettera c) del Decreto Legislativo 18.08.2000  
DICHIARO

Senza l'assistenza di testimoni, avendovi le parti rinunziato di comune accordo e con il mio consenso CERTIFICO

vere, autografe ed apposte in mia presenza, le firme dei signori:

Comune di Morimondo  
Il Responsabile di Area: Rejna Giorgio

\* BLU ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA  
Calabrese Umberto – legale rappresentante

e le AUTENTICO con l'apposizione della mia firma

Il Segretario Comunale  
dottor Giovanni Sagaria

Morimondo li

**Letto, confermato e sottoscritto.**

IL SINDACO  
f.to Marelli Marco Natale

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Giovanni Sagaria

Un esemplare della presente deliberazione sarà pubblicato all'Albo Comunale dal giorno 15/09/2018 e per 15 giorni consecutivi ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 124 del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.  
Morimondo, lì 04.09.2018

IL SEGRETARIO COMUNALE  
f.to dott. Giovanni Sagaria

**COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, PER USO AMMINISTRATIVO.**

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dott. Giovanni Sagaria

---

La presente deliberazione è divenuta ESECUTIVA:

- IMMEDIATAMENTE ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.
- Dopo il DECIMO giorno dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
dottor Giovanni Sagaria